

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 52/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 24 Ottobre 2008, ha adottato la seguente decisione:

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Porceddu Avv. Carlo - Presidente, Cerini Dr. Francesco, Toschei Dr. Stefano - Componenti;  
Catania Dr. Raimondo – Rappresentante A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio - Segretario

- 1) **RECLAMO DELL’A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE PHILIPPE MEXES SEGUITO GARA SIENA/ROMA DEL 5.10.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 90 del 14.10.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Roma S.p.A. di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

- 2) **RECLAMO DELL’A.S. BARI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE KAMATÀ PEDRO SEGUITO GARA AVELLINO/BARI DEL 18.10.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. uff. n. 97 del 19.10.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dell’A.S. Bari di Bari. Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

#### 2° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo, - Presidente, Porceddu Avv. Carlo, Cerini Dr. Francesco – Componenti;  
Catania Dr. Raimondo – Rappresentante A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio - Segretario

- 3) **RECLAMO DEL FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 8.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LIVORNO/FROSINONE DEL 12.10.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 91 del 14.10.2008)

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto del Frosinone Calcio S.r.l. di Frosinone, riduce la sanzione inflitta all'ammenda di € 6.000,00 revocando, altresì, la diffida. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3° Collegio composto dai Signori:**

Mastrandrea Dr. Gerardo, - Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Del Vecchio Avv. Paolo, Maiello Dott. Umberto, Mezzacapo Dott. Salvatore - Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio - Segretario

**4) RECLAMO DELL’A.C. SIENA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 5 C.G.S.;**
  - **INIBIZIONE PER GIORNI 20 AL SIG. ANGELONI VINCENZO BERARDINO ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE DELL’A.C. SIENA S.P.A. ED ATTUALMENTE SOCIO DELLA PESCINA VALLE DEL GIOVENCO S.R.L., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S.**
- INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE**  
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 17/CDN dell’11.9.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Siena S.p.A. di Siena. Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

**5) RECLAMO DELL’U.S. AVELLINO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 E AMMENDA CON DIFFIDA DI € 30.000,00 ALLA RECLAMANTE;**
  - **INIBIZIONE PER MESI 10 E AMMENDA DI € 10.000,00 AL SIG. MASSIMO PUGLIESE NEL SUO RUOLO DI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA U.S. AVELLINO S.P.A.**
- INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ART. 8, COMMA 5 E 4, COMMA 1 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008)

La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dell’U.S. Avellino S.p.A. di Avellino e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 6) RECLAMO DEL TREVISO F.C. 1993 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE:**
- INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. SETTEN ETTORE, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA TREVISO F.C. 1993 S.R.L.**
  - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 ALLA RECLAMANTE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2008/2009**
- SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL'ART. 8, COMMA 5 C.G.S. IN RELAZIONE AL PAR. I LETT A) PUNTO 6) DELL'ALL. A DEL COM. UFF. N. 93/A DEL 5.5.2008 E ART. 4, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008)**

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Treviso F.C. 1993 S.r.l. di Treviso. Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

-----

**Publicato in Roma il 24 Ottobre 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete